



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

Istituzione della lotteria nazionale di Napoli-Piedigrotta

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto della lotteria quale particolare momento di aggregazione sociale e strumento di raccolta di denaro per molteplici finalità ha origini antiche. Pare infatti che già presso gli antichi romani vi fosse la diffusa consuetudine di organizzare giochi corrispondenti alle attuali lotterie nell'ambito dei *saturnalia*. La prima lotteria vera e propria documentata in Europa risale al 9 maggio 1445 nella città fiamminga di Bruges, dove fu istituita per finanziare la costruzione di un'imponente porta della città. Di lì, l'idea delle lotterie si è quindi diffusa a macchia d'olio, tanto che già nel XV secolo i genovesi adottarono simili forme di scommessa sull'esito delle elezioni del consiglio comunale e nel 1620, attraverso l'idea di due genovesi, nacque il cosiddetto lotto a numeri sostituendo i quarantacinque nomi dei candidati con dei numeri.

Nel 1735 a Roma venne indetta una lotteria per avviare la bonifica delle paludi pontine, mentre la prima lotteria moderna del regno d'Italia unificato risale al 1932, con la «lotteria di Tripoli», abbinata ad una nota gara automobilistica.

Si tratta pertanto, come accennato, di un istituto che può considerarsi a buon diritto inserito nella storia e nella cultura popolare europea.

Attualmente, la disciplina relativa alle lotterie nazionali ed internazionali è dettata, come noto, dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, con la quale si stabilisce che ogni anno si possono effettuare al massimo dodici lotterie nazionali ed una internazionale che di anno in anno vengono abbinata a varie manifestazioni. Nel rispetto delle regole det-

tate da questa normativa esiste quindi una discrezionalità del Ministro dell'economia e delle finanze nella scelta delle manifestazioni da collegare alle varie lotterie indette.

Il disegno di legge in esame mira ad istituire una lotteria nazionale da abbinare alla festa di Piedigrotta, al duplice fine, da un lato, di conferire maggiore risalto a tale festa, che costituisce un rilevante momento di aggregazione sociale, e, dall'altro, di reperire risorse da destinare a finalità di pubblica utilità.

Si tratta di una proposta già avanzata sin dalla X legislatura che, nel sottolineare l'importanza della festa di Piedigrotta quale momento di autentica partecipazione popolare che unisce la cultura e la tradizione del popolo partenopeo, vuole recuperarla e trasformarla - attraverso l'autorizzazione di una specifica lotteria - in uno strumento agile, adatto a recuperare i fondi necessari al rilancio del ruolo di Napoli come città di storia e di arte.

A tale scopo l'articolo 2 di questa iniziativa prevede che gli utili siano devoluti nella misura di due terzi al comune di Napoli, di cui il 20 per cento per lo svolgimento e la valorizzazione della «Festa di Piedigrotta» e il restante 80 per cento la conservazione delle opere ed il restauro dei beni artistici e culturali situati nella città; nella misura di un terzo allo Stato.

Le finalità di promozione turistica e di valorizzazione dell'arte e della cultura, unitamente al fatto che la nostra iniziativa non comporta ingenti oneri di spesa per lo Stato, ci fanno ben sperare in un rapido *iter* di approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Lotteria nazionale di Napoli)

1. A decorrerre dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo svolgimento, ogni anno, di una lotteria nazionale denominata «Lotteria nazionale di Napoli», collegata alla «Festa di Piedigrotta» caratterizzata dalla sfilata dei carri addobbati ai quali sono abbinati i premi.

2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, alla Lotteria nazionale di Napoli si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 722. Essa si aggiunge alle lotterie previste dall'articolo 1 della citata legge n. 722 del 1955, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Destinazione dei proventi della lotteria)

1. Gli utili della lotteria di cui all'articolo 1 sono devoluti:

a) nella misura di due terzi, al comune di Napoli per le finalità e secondo le proporzioni di seguito elencate:

1) il 20 per cento per lo svolgimento e la valorizzazione della «Festa di Piedigrotta»;

2) il restante 80 per cento la conservazione delle opere ed il restauro dei beni artistici e culturali situati nella città;

b) nella misura di un terzo allo Stato.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.